



Bruxelles, 30.11.2023
COM(2023) 768 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Relazione sul capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022,
relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia**

Contributo di solidarietà e misure equivalenti adottate: un bilancio

I. Introduzione

La presente relazione illustra le risultanze del riesame delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia¹ (di seguito "il regolamento del Consiglio"), svolto tenendo conto della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati. La Commissione presenta la relazione al Consiglio in ottemperanza all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20 del regolamento del Consiglio.

In particolare, la relazione intende esaminare l'applicazione da parte degli Stati membri del contributo di solidarietà previsto dal regolamento del Consiglio o delle misure nazionali equivalenti adottate in alternativa, e lo fa sullo sfondo degli sviluppi nel settore dei combustibili fossili e dell'evoluzione degli utili generati in tale settore. La relazione si basa sulle informazioni presentate dagli Stati membri in conformità dell'obbligo di riferire alla Commissione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio e sull'analisi interna della Commissione.

II. Contesto

Il regolamento del Consiglio è stato adottato dal Consiglio il 6 ottobre 2022 ed è entrato in vigore l'8 ottobre 2022. Esso rientrava nell'intervento di emergenza della Commissione sui mercati dell'energia europei per far fronte ai drammatici aumenti dei prezzi in seguito alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina². I prezzi molto elevati sui mercati dell'energia elettrica dal settembre 2021, insieme all'aumento del rischio di carenza di approvvigionamento di gas russo dal marzo 2022 e alle temperature eccezionalmente elevate registrate durante i mesi estivi del 2022 con ripercussioni sulla domanda di energia elettrica, hanno avuto un impatto complessivamente negativo su tutta l'Unione. I consumatori e le imprese di tutti gli Stati membri hanno dovuto far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia e dell'elettricità, in un contesto di aumento dell'inflazione e di rallentamento dell'economia. Il regolamento del Consiglio, la cui natura è eccezionale, mirata e temporanea, ha un duplice obiettivo: intervenire nel mercato dell'energia elettrica per ridurre la domanda di energia elettrica e ridistribuire in particolare ai clienti finali gli utili eccezionalmente elevati di alcuni attori del settore energetico. Un recente Flash Eurobarometro conferma il forte sostegno degli europei (86 %) alle misure adottate dall'UE nel 2022 per proteggere i consumatori e le imprese e limitare l'impatto immediato della volatilità dei prezzi dell'energia³.

¹ Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 61 I del 7.10.2022, pag. 1).

² Data la crisi dei mercati dell'energia e dell'elettricità nel 2022 che ha portato al regolamento del Consiglio, la sua genesi legislativa come misura eccezionale e temporanea deriva dall'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. Quest'ultimo conferisce al Consiglio il potere di adottare misure adeguate alla situazione economica in uno spirito di solidarietà. Ciò vale in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

³ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4410.

Sulla base delle azioni definite dalla Commissione nell'ottobre 2021 con il pacchetto di misure relative ai prezzi dell'energia⁴ nonché della comunicazione del marzo 2022 che delinea i principi del piano REPowerEU⁵ e del successivo piano REPowerEU⁶ adottato nel maggio 2022, il regolamento del Consiglio ha rappresentato, insieme ad altri regolamenti di emergenza (ad esempio sulla riduzione della domanda di gas⁷, sullo stoccaggio del gas⁸, sui prezzi del gas, noto anche come "meccanismo di correzione del mercato"⁹, sul coordinamento degli acquisti di gas, noto anche come "regolamento di solidarietà"¹⁰, e sulla concessione di autorizzazioni per le energie rinnovabili¹¹), un ulteriore passo avanti per garantire una risposta coordinata e rapida alla situazione di emergenza in cui si trovava l'UE.

Il capo II del regolamento del Consiglio definisce le misure di intervento sul mercato dell'energia elettrica. Esse riguardano un obiettivo indicativo e uno obbligatorio per la riduzione della domanda di energia elettrica, un tetto temporaneo sui ricavi dei produttori di energia elettrica "inframarginali" e il sostegno ai consumatori attraverso l'estensione del pacchetto di misure esistente. La presente relazione non analizza le misure relative al mercato dell'energia elettrica di cui al capo II, in quanto sono state riesaminate in una relazione separata della Commissione al Consiglio¹².

III. Capo III del regolamento del Consiglio

Il capo III del regolamento del Consiglio istituisce un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio applicabile agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali 2022 e/o 2023, a seconda della scelta politica degli Stati membri, per le imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria. Gli Stati membri devono aver applicato il contributo di solidarietà entro il 31 dicembre 2022, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti che contribuiscano all'accessibilità economica dell'energia entro tale data. Queste ultime sono misure nazionali che condividono obiettivi simili e sono soggette a norme analoghe a quelle del contributo di solidarietà e che generano proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno, (COM(2021) 660 final).

⁵ REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, (COM(2022) 108 final).

⁶ Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

⁷ [EUR-Lex - 02022R1369-20230401 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

⁸ [EUR-Lex - 02022R1032-20220630 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

⁹ [Ufficio delle pubblicazioni \(europa.eu\)](#).

¹⁰ [EUR-Lex - 32022R2576 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj>.

¹² Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 giugno 2023, sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia in conformità del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio: [COM 2023 302 1 IT ACT part1 v2.pdf \(europa.eu\)](#).

Il regolamento del Consiglio definisce la base di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo e un tasso minimo. In particolare sono soggetti al contributo di solidarietà solo gli utili imponibili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Il tasso minimo stabilito dagli Stati membri non deve essere inferiore al 33 %. Entrambi gli elementi garantiscono la proporzionalità del contributo di solidarietà. Il capo III elenca inoltre le finalità per cui devono essere utilizzati i proventi del contributo di solidarietà, con l'obiettivo che la misura riduca e attenui gli effetti dannosi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione, proteggendo al contempo il mercato interno e prevenendo il rischio di un'ulteriore frammentazione.

Il capo III del regolamento del Consiglio sarà applicato fino al 31 dicembre 2023. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di presentare una nuova relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del capo III negli Stati membri entro il 15 ottobre 2024. Gli Stati membri potrebbero infatti applicare il contributo di solidarietà o le misure nazionali equivalenti adottate anche nell'esercizio fiscale 2023 e da tali misure continuerebbero a essere generati proventi.

IV. Situazione generale del settore dei combustibili fossili

La presente sezione presenta gli sviluppi nel settore dei combustibili fossili dall'adozione del regolamento del Consiglio. Come ulteriormente spiegato nella sezione 6.3 della presente relazione, tali sviluppi hanno avuto implicazioni sostanziali per i bilanci degli Stati membri. Il capo III del regolamento del Consiglio, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di applicare il contributo di solidarietà o, in alternativa, di adottare misure nazionali equivalenti, ha aiutato gli Stati membri a sostenere parte dell'onere finanziario relativo al costo delle misure energetiche a favore di famiglie e imprese.

L'impennata dei prezzi dell'energia ha presentato un contesto commerciale unico e favorevole per le aziende attive nel settore dei combustibili fossili, nonostante l'incertezza prevalente. Di conseguenza la crisi energetica del 2022 ha offerto uno scenario perfetto per la creazione di profitti eccezionali lungo l'intera catena del valore, superando in modo significativo le condizioni di mercato dell'era pre-crisi. Alcune imprese si sono trovate in una posizione migliore rispetto ad altre per sfruttare la loro strategia di copertura e di contratti a lungo termine al fine di ottenere condizioni favorevoli in un contesto di volatilità. Tuttavia, con la graduale diminuzione dei prezzi dell'energia per tutto il 2023 (che rimangono al di sopra dei livelli storici), il contesto per la generazione di profitti eccezionali si è attenuato rispetto alle condizioni straordinarie del precedente anno 2022, poiché le imprese devono fare i conti con un contesto economico più incerto e con l'aumento dei costi del capitale.

Tabella 1: prezzi medi pre-crisi 2018-2021, 2022 e 2023 (fino a novembre) (fonti: Commissione Europea, economista capo presso DG ENER, sulla base di S&P Global Commodities, VaasaETT, Weekly Oil Bulletin)

<i>Media</i>	Pre-crisi (2018-2021)	2022	2023 (fino a novembre¹³)
Gas all'ingrosso <i>EUR/MWh</i>	23	123	41
Gas al dettaglio <i>EUR/MWh</i>	69	137	116
Carbone <i>EUR/ton</i>	70	283	122
Petrolio <i>EUR/barile</i>	54	97	77
Diesel <i>EUR/L</i>	1,29	1,83	1,68

Gas naturale

Le misure adottate nel 2022 hanno allentato la pressione sui mercati dell'energia e quindi ridotto i prezzi del *gas naturale*, che all'inizio dell'autunno 2023 erano compresi tra 40 e 50 EUR/MWh, rispetto ai 200 EUR/MWh dell'estate 2022 e ai circa 20 EUR/MWh antecedenti la crisi¹⁴. I prezzi rimangono tuttavia volatili e superiori alle medie storiche. Permangono inoltre diversi rischi che, se si concretizzassero, peggiorerebbero notevolmente la situazione. Tra questi, una ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL), che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale¹⁵, condizioni meteorologiche estreme con potenziali ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare¹⁶, il che imporrebbe un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas, e ulteriori possibili interruzioni dell'approvvigionamento di gas, compreso l'arresto completo del flusso delle importazioni dalla Russia o un'interruzione delle infrastrutture critiche di gas esistenti. La crisi in corso in Medio Oriente costituisce un ulteriore rischio geopolitico significativo che potrebbe ripercuotersi sui prezzi e sull'approvvigionamento di gas.

L'UE rimane più resiliente e meglio preparata in vista dell'inverno 2023 per ridurre al minimo la volatilità dei prezzi grazie al continuo e consistente afflusso di GNL (le importazioni di GNL sono aumentate del 98 % se si confronta il giugno 2023 con il giugno 2021), al livello record di riempimento degli stoccaggi (l'obiettivo annuale del 90 % di riempimento degli stoccaggi è stato raggiunto a metà agosto, con grande anticipo rispetto alla scadenza di novembre), allo sforzo di riduzione della domanda di gas (-17 % per il periodo agosto 2022-luglio 2023, quindi al di sopra dell'obiettivo del 15 %) e all'accelerazione della diffusione

¹³ In base ai dati disponibili il 14 novembre 2023.

¹⁴ Fonte: S&P Global Commodity Insights.

¹⁵ L'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha osservato che "la domanda mondiale di gas dovrebbe tornare a crescere moderatamente nel 2024, trainata soprattutto dall'Asia-Pacifico e dal Medio Oriente" e che la domanda dell'Asia-Pacifico dovrebbe prevedibilmente "espandersi del 20 % entro il 2026 rispetto al 2022", cfr. relazione sul gas nel medio termine del 2023.

¹⁶ La carenza di energia idroelettrica e nucleare a livello nazionale, dovuta alle condizioni climatiche e ad altri fattori di disponibilità, ha esacerbato lo stress sul mercato del gas, facendo aumentare ulteriormente i prezzi nell'estate del 2022. Il divario di produzione nella generazione di energia idroelettrica e nucleare nel 2022 è stato rispettivamente di circa 60 TWh e 120 TWh rispetto al 2021.

delle rinnovabili (si stima che +41 GW di solare e +15 GW di eolico installati nel 2022 consentano di risparmiare circa 11 miliardi di m³ di domanda di gas all'anno).

L'UE, incoraggiata dalla risposta senza precedenti dell'Unione, ha parzialmente compensato i volumi mancanti di gas russo, facendo scendere la dipendenza dell'UE dal gas russo dal 45 % nel 2021 al 15 % nel 2023, grazie all'aumento delle importazioni di GNL e dei flussi via gasdotto da partner internazionali più affidabili.

Petrolio greggio e altri prodotti petroliferi raffinati

Di recente i prezzi del *petrolio greggio* a livello mondiale sono scesi sotto gli 85 USD/barile¹⁷, in seguito al miglioramento generale dei fondamentali del mercato, che indicano una minore rigidità del mercato stesso. Questo dato è parzialmente compensato dal premio di rischio del mercato legato ai recenti eventi in Medio Oriente, che potrebbero influenzare l'ulteriore approvvigionamento. I prezzi del petrolio sono aumentati in risposta alla crisi in Medio Oriente e all'estensione fino alla fine dell'anno dei tagli volontari annunciati dall'OPEC+ all'inizio di aprile e a giugno 2023¹⁸ (la mossa dell'OPEC+ è stata un tentativo di correggere la tendenza al crollo dei prezzi del petrolio: sotto i 75 USD/barile nel giugno 2023, da circa 100 USD/barile nell'ottobre 2022 e circa 60 USD/barile nella prima metà del 2021). La tendenza al ribasso è stata sostenuta dalle sanzioni occidentali e dai tetti imposti al prezzo del petrolio russo¹⁹, nonché dalle preoccupazioni per le prospettive macroeconomiche globali, soprattutto in seguito alla recente debolezza economica della Cina e all'inasprimento delle politiche monetarie globali. Spronata dall'embargo UE sul petrolio russo, l'UE è riuscita a diversificare la propria dipendenza da tale fonte.

Per quanto riguarda i *prodotti petroliferi raffinati*, dopo un forte calo fino all'inizio dell'estate 2023, con i prezzi del *diesel* a 1,55 EUR/L nel giugno 2023 da oltre 2 EUR/L l'anno precedente²⁰, di recente si sta assistendo a un rimbalzo dei prezzi dei prodotti petroliferi (*diesel* a 1,75 EUR/L all'inizio di novembre²¹) che rispecchia i rialzi dei prezzi del petrolio greggio degli ultimi mesi e che è sostenuto da una forte domanda che di recente ha portato a margini di raffinazione più elevati per le raffinerie europee. Il diesel ha subito un'impennata dei prezzi nel giugno e nell'ottobre 2022 (superando i 2 EUR/L) a causa del fatto che l'Europa centrale e orientale fino a quel momento faceva affidamento principalmente sugli approvvigionamenti di diesel russo, la cui sostituzione con altre fonti ha richiesto un certo tempo.

¹⁷ Prezzi del petrolio "Brent" al 15 novembre secondo S&P Global Commodity Insights.

¹⁸ Taglio volontario OPEC+ di 1,66 milioni di barili al giorno (mbpd) annunciato all'inizio di aprile e taglio aggiuntivo di 1 mbpd per luglio (e successivamente esteso fino alla fine del 2023) annunciato dall'Arabia Saudita il 4 giugno. Anche la Russia ha annunciato un taglio alle esportazioni di petrolio di 0,3 mbpd a settembre (poi esteso alla fine del 2023).

¹⁹ Il 5 dicembre 2022 ha segnato l'entrata in vigore dell'embargo dell'UE sul greggio russo trasportato via mare e del tetto sul prezzo del petrolio russo concordato dal G7+ a 60 USD/barile (il tetto sul prezzo consentirà agli operatori europei di trasportare il petrolio russo verso paesi terzi, a condizione che il suo prezzo rimanga rigorosamente al di sotto del tetto) - [EUR-Lex - 02014R0833-20230624 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

²⁰ Fonte: bollettino petrolifero settimanale della Commissione europea.

²¹ Fonte: bollettino petrolifero settimanale della Commissione europea (6 novembre).

Le prospettive economiche mondiali, la potenziale estensione dei tagli OPEC+, le tensioni conseguenti alla guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina e al conflitto in Medio Oriente, nonché la velocità della ripresa della Cina saranno i quattro principali fattori che influenzeranno la domanda, l'offerta e i prezzi del petrolio a livello mondiale per il resto del 2023 e per il futuro prevedibile.

Carbone

Dopo aver raggiunto un picco di oltre 400 EUR/t nell'estate del 2022, rispetto ai prezzi pre-crisi di circa 50 EUR/t, i prezzi del *carbone* hanno continuato a scendere fino a stabilizzarsi a circa 100 EUR/t nell'estate del 2023. L'embargo dell'UE sul carbone russo introdotto nel quinto pacchetto di sanzioni²² ha permesso all'Europa di diversificare completamente e allontanarsi dal carbone russo assicurandosi alternative da partner più affidabili, contribuendo così a stabilizzare i prezzi.

V. Panoramica dell'applicazione da parte degli Stati membri del capo III del regolamento del Consiglio

L'articolo 14 del regolamento del Consiglio concede agli Stati membri la possibilità di applicare il contributo di solidarietà o di adottare misure nazionali equivalenti. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare misure che garantissero l'attuazione del contributo di solidarietà entro il 31 dicembre 2022. Per gli Stati membri che desideravano applicare misure nazionali in alternativa, il regolamento del Consiglio ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo entro il quale tali misure potevano essere considerate misure nazionali equivalenti adottate.


Entro la data limite per la presente relazione, il 12 settembre 2023, tutti gli Stati membri hanno riferito alla Commissione, in linea con i loro obblighi ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, in merito all'introduzione del contributo di solidarietà o alle misure nazionali equivalenti adottate, alle modifiche apportate a tale scopo al quadro giuridico nazionale, al totale dei proventi stimati e anche ai proventi prelevati finora nel 2023.

Dei 27 Stati membri che hanno riferito alla Commissione, 15 applicano il contributo di solidarietà (AT, BG, DE, DK, EL, FI, FR, HR, IE, LT, NL, PL, RO, SI, SK), mentre otto Stati membri (BE, CZ, EE, ES, HU, IT, PT, SE) hanno optato per l'adozione o l'applicazione di misure nazionali equivalenti adottate, come esplicitamente consentito dal regolamento del Consiglio. Inoltre, tre Stati membri su 27 (LU, LV, MT) hanno riferito di non avere imprese o stabili organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio a cui potrebbe essere applicato il contributo di solidarietà. A seguito di contatti con i servizi della Commissione, tali Stati membri non hanno adottato alcuna misura di applicazione. Alcuni altri Stati membri che si aspettavano che poche o nessuna impresa o stabile organizzazione rientrasse nell'ambito di applicazione (FI, HR, SI) applicano il regolamento

²² [EUR-Lex - 02014R0833-20230624 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

del Consiglio e hanno adottato misure di applicazione, ma prevedono di generare solo pochi proventi. Infine uno Stato membro (CY) è ancora in fase di adozione di misure.

Figura 2: panoramica dell'applicazione da parte degli Stati membri del capo III del regolamento del Consiglio (fonte: Commissione europea, DG TAXUD)



Nel gruppo di Stati membri che hanno adottato una misura nazionale equivalente, sei Stati membri su otto hanno riferito che tali misure si ispirano ad altre misure nazionali già esistenti applicabili ad altri settori economici nella loro giurisdizione, come le banche (CZ), i prodotti alimentari e la vendita al dettaglio (PT), o i quadri nazionali applicabili ai venditori di petrolio e ad altre attività del settore energetico (BE, EE, HU, CZ). IT ha applicato una misura nazionale preesistente nell'esercizio fiscale 2022 e l'ha modificata alla luce delle prescrizioni del regolamento del Consiglio per il 2023. SE ha tratto ispirazione dal contributo di solidarietà.

5.1 Stati membri che applicano il contributo di solidarietà

Per quanto riguarda il calcolo del contributo di solidarietà, il regolamento del Consiglio consente agli Stati membri di operare alcune scelte. Queste riguardano, ad esempio, l'esercizio fiscale per il quale si applica la misura e il tasso applicato alla base. Per quanto riguarda l'**esercizio fiscale** scelto per applicare il contributo di solidarietà, dei 15 Stati membri, sei hanno scelto di applicare il contributo di solidarietà sia all'esercizio fiscale 2022 che a quello 2023 (AT, BG, DE, IE, RO, SI). Sei Stati membri hanno dichiarato di applicarlo solo all'esercizio fiscale 2022 (EL, FR, NL, HR, PL, SK). Tre Stati membri hanno dichiarato di applicarlo solo all'esercizio fiscale 2023 (DK, FI, LT). Per quanto riguarda il **tasso** applicabile, 10 Stati membri applicano il tasso minimo del 33 % (BG, DE, DK, EL, FI, FR, HR, LT, NL, PL) mentre cinque Stati membri applicano tassi più elevati. In particolare sono stati riferiti i tassi più elevati seguenti: 40 % (AT), 55 % (SK), 60 % (RO), 75 % (IE) e 80 % (SI).

5.2 Stati membri che applicano misure nazionali equivalenti adottate

Per quanto riguarda la **base** utilizzata dagli Stati membri che applicano misure nazionali equivalenti adottate, quattro Stati membri su otto utilizzano come base gli utili imponibili (CZ, IT, PT, SE), mentre altri quattro Stati membri hanno optato per una base diversa. Per quest'ultimo gruppo di Stati membri la situazione è la seguente: uno Stato membro (BE) utilizza come base le tonnellate di petrolio greggio lavorato per le raffinerie; uno Stato membro (EE) utilizza il valore creato dalla risorsa mineraria soggetta all'imposta; uno Stato membro (ES) utilizza il fatturato netto; uno Stato membro (HU) ha introdotto due misure distinte a cui si applicano basi diverse, vale a dire una base imponibile dell'imposta sul reddito delle società modificata per un'imposta sul reddito dei fornitori di energia e una differenza tra il prezzo del mercato mondiale del petrolio greggio proveniente dalla Federazione russa e la quantità di petrolio greggio proveniente dalla Federazione russa acquistata nel mese di riferimento, misurata in barili.

Per quanto riguarda i **tassi** applicabili alle misure equivalenti adottate messe in atto dagli Stati membri, due Stati membri hanno applicato il tasso minimo d'imposta stabilito dal regolamento del Consiglio pari al 33 % (PT, SE). Tra i tassi più elevati si annoverano il 50 % di uno Stato membro (IT) e il 60 % di uno Stato membro (CZ). Uno Stato membro applica un tasso dell'1,2 % su una base costituita dal fatturato (ES). Un altro Stato membro (HU) ha fissato un intervallo che varia nel tempo: il tasso per la prima misura è fissato al 31 % per il 2022 e al 41 % per il 2023, mentre per la seconda misura il tasso è del 40 % fino al 9 dicembre 2022 e del 95 % dal 10 dicembre 2022. Infine due Stati membri hanno fissato tassi variabili: 6,9 per tonnellata di petrolio greggio lavorato (BE), o un tasso da fissare trimestralmente (EE) a seconda delle percentuali minime e massime, stabilite per tonnellata di risorsa mineraria energetica.

Per quanto riguarda l'**esercizio fiscale** applicabile, gli Stati membri interessati applicano le loro misure anche in esercizi fiscali diversi. In particolare, quattro Stati membri applicano le misure nazionali equivalenti adottate agli esercizi fiscali 2022 e 2023 (BE, PT, HU, ES). Uno Stato membro le applica all'esercizio fiscale 2022 (EE) e due Stati membri applicano le misure nazionali equivalenti adottate all'esercizio fiscale 2023 (IT²³, SE). Uno Stato membro applica la misura agli esercizi finanziari 2022-2025 (CZ).

VI. Proventi stimati e prelevati e loro utilizzo ai sensi del capo III del regolamento del Consiglio

6.1. Proventi stimati comunicati

Nell'ambito del monitoraggio della Commissione sull'applicazione del capo III del regolamento del Consiglio, gli Stati membri hanno comunicato le prime stime provvisorie dei proventi nel marzo 2023. Ai fini della presente relazione, 12 Stati membri (BE, BG, DE, FR, EL, ES, HU, IE, IT, RO, SI, SK) hanno fornito le stime aggiornate dei proventi nell'estate

²³ L'Italia ha riferito di aver raccolto 2,897 miliardi di EUR nel 2022 per la sua precedente misura nazionale, come spiegato nella sezione V.

2023 per l'esercizio fiscale 2022²⁴. La cifra dei proventi stimati per l'esercizio fiscale 2022 (al 12 settembre 2023) è di **17 574 milioni di EUR**.

Tabella 2: panoramica dei proventi stimati (in milioni di EUR) al 12 settembre 2023, secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione per l'esercizio fiscale 2022.

Proventi totali stimati (in milioni di EUR) al 12 settembre 2023 secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione		Proventi stimati provvisori (in milioni di EUR) al 24 marzo 2023, secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione (picco)	Differenza tra le due cifre comunicate (in milioni di EUR)
Paese	Anno	Anno	Anno
	2022	2022	2022
Paesi Bassi	6 433	6 433	0
Polonia	3 230	N/D	3 230
Italia	2 897	2 547	350
Spagna	1 089,34	1 245	-156
Germania	1 000	1 500	-500
Romania	640,78	783,4	-143
Grecia	630	556	74
Slovacchia	520	521	-1
Ungheria	446	476,5	-31
Belgio	289	300	-11
Irlanda	167	240	-73
Francia	100	404	-304
Estonia	87,5	87,5	0
Bulgaria	43,3	44,8	-2
Slovenia	0,9	0,048	0,852
Austria	N/D	100	-100
Croazia	N/D	N/D	N/D
Cipro	N/D	N/D	N/D
Cechia	N/D	N/D	N/D
Danimarca	N/D	N/D	N/D
Finlandia	N/D	N/D	N/D
Lettonia	N/D	N/D	N/D
Lituania	N/D	N/D	N/D
Lussemburgo	N/D	N/D	N/D
Malta	N/D	N/D	N/D
Portogallo	N/D	82	-82
Svezia	N/D	N/D	N/D
Totale	17 574	15 320	2 254

I dati per l'esercizio fiscale 2022 mostrano che, sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia comunicato proventi stimati inferiori (al 12 settembre 2023) rispetto al marzo 2023, si registra un aumento dei proventi stimati complessivi pari a 2 254 milioni di EUR, dovuto principalmente al fatto che la Polonia ha ora fornito i dati.

È inoltre importante notare che, rispetto ai dati della tabella 2, alcuni Stati membri, come la Lettonia, il Lussemburgo o Malta, hanno riferito di non avere imprese che rientrano nell'ambito di applicazione. Altri Stati membri, come la Finlandia e la Croazia, hanno riferito alla Commissione di prevedere ricavi nulli o scarsi. Vi sono inoltre Stati membri che applicheranno il regolamento del Consiglio solo per l'esercizio fiscale 2023 (Cechia, Cipro, Danimarca, Italia, Lituania). Altri Stati membri, come il Portogallo, inizieranno a prelevare i proventi solo nell'autunno del 2023. Infine l'Austria non ha fornito stime aggiornate dei

²⁴ I Paesi Bassi e l'Estonia hanno confermato la cifra originaria dei proventi stimati ai fini della presente relazione. La Polonia ha fornito per la prima volta una cifra di proventi stimati.

proventi per l'esercizio fiscale 2022 al 12 settembre 2023, mentre in precedenza aveva fornito stime provvisorie dei proventi. La Svezia non ha fornito alcuna stima dei proventi. Pertanto nella tabella 2 non sono riportati i proventi stimati per questi Stati membri. Tali voci sono contrassegnate con N/D.

6.2. Proventi prelevati comunicati

Ai fini della presente relazione la Commissione ha anche chiesto agli Stati membri di riferire, ove già possibile per quelli che applicano la misura nell'esercizio fiscale 2022, in merito agli eventuali proventi prelevati derivanti dalle misure di cui al capo III del regolamento del Consiglio. Al 30 giugno 2023 i proventi prelevati per l'esercizio 2022 ai sensi del capo III del regolamento del Consiglio ammontavano a **6 850 milioni di EUR**.

Tabella 3: proventi prelevati (in milioni di EUR) al 30 giugno 2023, secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione per l'esercizio fiscale 2022

Proventi prelevati (in milioni di EUR) al 30 giugno 2023 secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione	
Paese	Anno
	2022
Italia	2 897
Polonia	1 430
Spagna	1 089,34
Ungheria	446
Belgio	289
Slovacchia	260
Irlanda	167
Estonia	81
Austria	79,2
Francia	67
Bulgaria	43,3
Slovenia	0,737
Croazia	N/D
Cipro	N/D
Cechia	N/D
Danimarca	N/D
Finlandia	N/D
Lettonia	N/D
Lituania	N/D
Lussemburgo	N/D
Malta	N/D
Portogallo	N/D
Romania	N/D
Svezia	N/D
Germania	0
Grecia	0
Paesi Bassi	0
Totale	6 850

In futuro la Commissione continuerà a dialogare regolarmente con gli Stati membri per avere una buona visione generale dell'importo dei proventi stimati e dei proventi prelevati generati ai sensi del capo III del regolamento del Consiglio per l'intero esercizio fiscale 2022. La Commissione procederà nello stesso modo per l'esercizio fiscale 2023 per gli Stati membri che applicano il contributo di solidarietà o una misura nazionale equivalente adottata per entrambi gli esercizi fiscali o solo per l'esercizio fiscale 2023. Ciò consentirà alla Commissione di adempiere correttamente all'obbligo di presentare una relazione al Consiglio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio nell'autunno del 2024.

6.3. Utilizzo dei proventi

Gli Stati membri sono tenuti a riferire anche in merito all'utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà o delle misure equivalenti adottate. L'articolo 17 del regolamento del Consiglio stabilisce gli scopi per cui possono essere utilizzati tali proventi, in linea con l'obiettivo del regolamento del Consiglio di ridurre l'onere dell'aumento dei prezzi dell'energia sui clienti finali di energia.

In base a quanto comunicato dagli Stati membri ai fini della presente relazione, molte delle misure che garantiscono l'applicazione del contributo di solidarietà o delle misure nazionali equivalenti adottate non contengono alcun riferimento esplicito all'utilizzo dei proventi. Ciò è in linea con il fatto che alcuni Stati membri dispongono di quadri di bilancio nazionali generali che regolano la spesa di qualsiasi tipo di misura applicata (principio dell'universalità del bilancio). Gli Stati membri sono invitati a continuare a riferire alla Commissione in merito a tale questione, al fine di garantire che i proventi generati in virtù del regolamento del Consiglio siano utilizzati per gli scopi da esso stabiliti.

Per quanto riguarda gli Stati membri che applicano il contributo di solidarietà, sette Stati membri su 15 non fanno alcun riferimento esplicito nella comunicazione alla Commissione alle finalità di spesa previste dall'articolo 17 del regolamento del Consiglio (AT, BG, FI, FR, HR, NL, SI). Sette di essi fanno esplicito riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 17 del regolamento del Consiglio (DK, DE, EL, IE, PL, RO, SK), privilegiando l'offerta di un sostegno finanziario ai consumatori e alle famiglie. Uno Stato membro ha riferito di aver creato un fondo per raccogliere i proventi del contributo di solidarietà, da destinare al sostegno finanziario delle famiglie (LT).

Per quanto riguarda gli Stati membri che applicano misure nazionali equivalenti adottate, due Stati membri su otto hanno indicato un utilizzo dei proventi identico a quanto indicato nell'articolo 17 (ES, PT). Due Stati membri hanno accennato al fatto di utilizzare i proventi per sostenere le famiglie e le imprese (BE, EE), mentre uno Stato membro ha parlato più in generale di mitigare i prezzi elevati dell'energia (CZ). Uno Stato membro ha riferito di aver creato un fondo per raccogliere i proventi del contributo di solidarietà, da destinare al sostegno finanziario delle famiglie (HU). Uno Stato membro (SE) chiarisce nella sua comunicazione che, sebbene la legge di bilancio nazionale non preveda la possibilità di stanziare entrate fiscali, l'intenzione è comunque quella di compensare le famiglie e le imprese per gli elevati costi delle bollette energetiche con un importo totale che, secondo le stime, supererà le entrate derivanti dalla misura temporanea sui profitti straordinari. Uno Stato

membro (IT) non ha fatto riferimento nella sua comunicazione alle prescrizioni di cui all'articolo 17 del regolamento del Consiglio.

Il contributo previsto dal capo III del regolamento del Consiglio non mirava a finanziare interamente il costo di bilancio delle varie misure di politica interna volte ad alleviare gli effetti dell'impennata dei prezzi dell'energia. La Commissione ha valutato l'impatto del costo delle misure energetiche dal punto di vista del bilancio in occasione delle sue previsioni economiche dell'autunno 2022 (cfr. riquadro I.2.4 Misure di politica di bilancio volte ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia)²⁵. Secondo le previsioni, gli Stati membri hanno adottato misure con un costo netto di quasi 200 miliardi di EUR. Il costo netto di bilancio delle misure energetiche per il 2023 è stato stimato a circa 144 miliardi di EUR. Le cifre sui costi previsti sono molto più alte dei proventi totali stimati comunicati dagli Stati membri alla Commissione per il contributo di solidarietà o per le misure nazionali equivalenti (cfr. sezione 6.1), il che implica che questi ultimi potrebbero finanziare solo parzialmente le spese previste.

In futuro la Commissione continuerà a monitorare da vicino l'utilizzo dei proventi generati in virtù del regolamento del Consiglio, al fine di garantire la conformità con l'articolo 17 dello stesso regolamento.

VII. Conclusioni

Sullo sfondo dell'evoluzione dei mercati energetici, la presente relazione fornisce una panoramica dello stato di applicazione del capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio a un anno dalla sua entrata in vigore. In particolare la relazione fa luce sugli sviluppi del mercato e dei profitti nel settore dell'energia fossile ma anche sull'applicazione delle misure previste da tale regolamento del Consiglio. Nello specifico la relazione si concentra su: i) il tipo di misure attuate dagli Stati membri, di fronte alla scelta di attuare il contributo di solidarietà o una misura nazionale equivalente adottata; ii) le specificità di ciascuna misura per quanto riguarda l'esercizio o gli esercizi fiscali applicabili, la base, il tasso applicabile e l'utilizzo dei proventi prelevati; iii) la stima dei proventi totali comunicati dagli Stati membri e iv) i proventi prelevati dagli Stati membri che hanno potuto comunicare tale prelievo entro il 30 giugno 2023.

Uno sguardo agli sviluppi dei mercati dell'energia fossile mostra che la situazione è molto diversa da quella che si presentava al momento dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio nell'ottobre 2022. La riduzione dei prezzi dell'energia per tutto il 2023, un contesto economico più incerto e l'aumento dei costi di capitale hanno portato a una riduzione dei profitti delle imprese dei settori del petrolio, del gas e del carbone rispetto agli straordinari utili eccedenti del 2022.

Il quadro che emerge dall'analisi dei dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri sull'applicazione del capo III del regolamento del Consiglio mostra che la maggioranza degli Stati membri ha optato per l'applicazione del contributo di solidarietà. Risulta tuttavia

²⁵ https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ip187_en.pdf.

evidente che gli Stati membri si sono avvalsi della flessibilità offerta dall'atto giuridico per quanto riguarda gli esercizi fiscali e il tasso applicabile. Inoltre, tra gli Stati membri che hanno scelto di adottare una misura nazionale equivalente adottata come alternativa al contributo di solidarietà, esistono differenze per quanto riguarda l'esercizio fiscale applicabile, il tasso applicabile e la base imponibile.

Per quanto riguarda i proventi prelevati delle misure di cui al capo III del regolamento del Consiglio, le comunicazioni degli Stati membri mostrano che non tutti gli Stati membri hanno applicato il contributo di solidarietà o le misure nazionali equivalenti adottate per l'esercizio fiscale 2022. Tale circostanza, unita alle diverse date di riscossione nei vari Stati membri, spiega perché gli importi prelevati dichiarati entro il 30 giugno 2023 sono ancora lontani dai proventi totali stimati.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a continuare a riferire in merito all'utilizzo che intendono fare dei proventi generati dalle misure di cui al capo III del regolamento del Consiglio. Per il futuro è importante che tali dati, inclusi sufficienti dettagli sul diverso utilizzo della quota di proventi, siano condivisi con la Commissione. Gli Stati membri che hanno comunicato i dati sull'utilizzo dei proventi sono in linea con le finalità di spesa elencate nell'articolo 17 del regolamento del Consiglio, in particolare per ridurre l'onere dell'aumento dei prezzi dell'energia sui consumatori.

La Commissione presenterà al Consiglio una seconda relazione entro la metà di ottobre 2024, con una seconda analisi dell'applicazione del capo III del regolamento del Consiglio, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento stesso.